

COMUNE DI LAGO

REVISORE UNICO

Verbale N. 2 del 27/07/2017

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale con Variazione di Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175 c.2 D.Lgs. 267/00).

Il sottoscritto Dott. Antonino Costantino, revisore unico del Comune di Lago (CS), nominato in forza della deliberazione consiliare n° 17 del 23.05.2017.

PREMESSO CHE:

- In data 25/07/2017 il sottoscritto ha ricevuto le proposte di delibere di CC aventi ad oggetto:
 1. “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 2, del d.lgs. N. 267/2000)”
 2. “Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. N. 267/2000”.

entrambe corredate dei relativi allegati;

- In data 13/04/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019.
- In data 23/05/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2016.
- Dopo l’approvazione del rendiconto il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:
 1. delibera di Consiglio Comunale n. 37, in data 02.05.2017, esecutiva, ad oggetto “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS. 126/2014”;
 2. Proposta di delibera di Consiglio Comunale del 25.07.2017, ad oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)”
- Dopo l’approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.
- La Giunta non ha effettuato variazioni che non sono di competenza del Consiglio:
- In data 25/07/2017 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all’esame dell’argomento di cui all’oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di

competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;

- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Nel testo del deliberato si assume che;

- *"[...] non risultano agli atti di questo Ufficio informazioni relative a situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio o concernenti la presenza di debiti fuori bilancio, eccezion fatta per un debito da sentenza per il quale è in corso di esperimento un tentativo di conciliazione transattiva che, in caso di buon esito, escluderebbe l'ipotesi del debito fuori bilancio venendosi a configurare quella di nuova obbligazione in relazione alla quale andrebbero ad essere attivate le ordinarie procedure di assunzione di impegno di spesa con costituzione di nuovi vincoli sul bilancio 2017/2019"*;
- l'inesistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2016 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dall'art. 21 del D.Lgs 175/2016;
- l'inesistenza di segnalazioni di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.
- I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei

residui, (ma non sono state prodotte le relative attestazioni, nonostante in delibera ne sia genericamente indicata la “non sussistenza”);

- le previsioni rimangono coerenti con i vincoli di finanza pubblica.

Preso atto che con proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 25.07.2017 avente ad oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)” e relativi allegati si apportano le seguenti variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017/2019, inerenti il fondo accantonamento rischi contenzioso:

ANNO 2017

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€.	
	CA	€.	
Variazioni in diminuzione	CO		€.
	CA		€.
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€. 4.500,00
	CA		€ 8.311,17
Variazioni in diminuzione	CO	€. 4.500,00	
	CA	€. 12.311,17	

TOTALE A PAREGGIO	CO	€. 4.500,00	€. 4.500,00
	CA	€. 12.311,17	€. 8.311,17

ANNO 2018

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento		€.	
Variazioni in diminuzione			€.
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento			€. 12.000,00
Variazioni in diminuzione		€. 12.000,00	
TOTALE A PAREGGIO		€. 12.000,00	€. 12.000,00

ANNO 2019

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento		€.	
Variazioni in diminuzione			€.
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento			€. 20.000,00
Variazioni in diminuzione		€. 20.000,00	
TOTALE A PAREGGIO		€. 20.000,00	€. 20.000,00

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo rischi il Revisore Unico rileva quanto segue:

- Il principio concernente la contabilità finanziaria al paragrafo 5.2 punto h) (allegato 4.2 del D.lgs 118/2011) prevede che nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha

significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese - in attesa degli esiti del giudizio - si è in presenza di un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Dalla nota sollecitata e prevenuta in data 26.07.2017 (prt. 2502 del 26.07.2017), lo scrivente prende atto che l'ente a tutt'oggi non ha provveduto ad una puntuale ricognizione sullo stato del contenzioso, bensì si è limitato ad apportare una stima sullo stesso, attribuendo un rischio di soccombenza per un ammontare complessivo di € 700.000,00, al netto di somme già impegnate. Tale mancanza, difatti, non consente di rilasciare un inequivocabile parere sull'adeguatezza del relativo fondo rischi così come costituito (circa 181.500,00 Euro a valere sulla programmazione pluriennale 2017/2019 e 2018/2020), specie in merito alla eventuale maturazione di obbligazioni esigibili che possano scaturire (in tempi non certi) da eventuali sentenze a danno del Comune, con ciò comportando potenziali gravi situazioni, tali da poter compromettere la sana ed equilibrata gestione finanziaria dell'Ente. Alla luce di ciò, è presumibile ritenere che gli accantonamenti previsti possano non essere adeguati.

- Relativamente alla gestione dei residui, sulla cui rendicontazione esiste già un rilievo del precedente organo di revisione, che ne suggerisce una “ [...] *continua ed attenta analisi da parte dei responsabili dei servizi, sia in relazione al permanere delle ragioni di credito e di debito, sia in relazione alla concreta esigibilità delle singole partite*”, ci si riserva un successivo controllo.

Il Revisore Unico, pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto e riportato sugli atti e le scritture contabili dell'ente, prende atto che gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui, fatto salvo quanto al precedente paragrafo circa il fondo rischi contenzioso, relativamente al quale non se ne ritiene adeguato l'ammontare degli accantonamenti.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui per l'anno 2017;

- preso atto della mancata comunicazione circa l'esistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 25.07.2017;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2017/2019;

- ✓ esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.
- ✓ esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;

Permane la riserva circa l'adeguamento del fondo rischi contenzioso, relativamente al _____
quale si invita l'Ente a predisporre una puntuale relazione sull'andamento dello stesso ove _____
dimostrare l'adeguatezza degli accantonamenti.

Letto, confermato, sottoscritto.

Lamezia Terme, Lì 27/07/2017

Il Revisore Unico
Dott. Antonino Costantino

